ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____558_____ **DEL** ____27/10/2020_____

Pratica n. del

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	**Obiettivo Funzione**: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 614 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Agostino Bachini ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☐ NO ☐

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Avv. Maria Raffaella Bellantone
		Firmato avv. M.R. Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE

ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE	DIRIGENTE DI AREA

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 558 DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 27/10/2020

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____558_____ **DEL** _____27/10/2020_____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 614 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Agostino Bachini ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato confermato sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e n. 5, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 19 dicembre 1951, rep. n. 3134, registrato a Valentano l'8 gennaio 1952, al n. 547 Mod. I, Vol. XVI e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 18 gennaio 1952, al n. 506 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Agostino Bachini, fu Andrea, nato a Canino il 1° luglio 1890, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 614, sito in Comune di Canino, località Musignano, della superficie di ha 01.37.21, distinto in catasto alla Sez. VIII con il mappale n. 5/3 parte, confinante con strada comunale di Corneto, quota 618, proprietà Ente, quota 615. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° agosto 1952;

VISTA la deliberazione dell'Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, n. 1148/0727, del 9 settembre 1968, registrata a Roma il 21 settembre 1968, al n. 23231, vol. D e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 24 ottobre 1968, al n. 6868 del Registro Particolare, con la quale, a seguito del decesso del sig. Agostino Bachini, avvenuto in data 9 novembre 1967, è stato autorizzato il subentro del sig. Giuseppe Bachini, nato a Roma il 21 settembre 1925, il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo,

costituente la quota n. 614, sito nel Comune di Canino, distinto in catasto dello stesso Comune al foglio 52, particella 51 per la superficie di ha 01.39.30;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 24 novembre 1978, rep. n. 45415, registrato a Roma il 4 dicembre 1978, al n. 12633, vol. 693 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 19 dicembre 1978, al n. 9515 del Registro Particolare, l'ERSAL – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 289/CS0186 del 24 marzo 1978, ha concesso, al sig. Giuseppe Bachini, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 614, sita in Comune di Canino, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 52, particella 51 per la superficie di ha 01.39.30;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Guido Gilardoni, notaio in Canino, del 20 novembre 1987, rep. n. 1556, registrato a Viterbo il 30 novembre 1987, al n. 2638 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 1° dicembre 1987, al n. 10576 del Registro Particolare, il sig. Giuseppe Bachini, riservando per se il diritto di usufrutto sua vita natural durante, ha donato al sig. Pietro Bachini, nato a Canino il 20 novembre 1957, il quale ha accettato, alcuni immobili siti in Comune di Canino, tra i quali è compreso anche il terreno, distinto in catasto al foglio 52, particella 51 per la superficie di ha 01.39.30;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Fabrizio Fortini, notaio in Canino, del 20 gennaio 1994, rep. n. 9622, registrato a Viterbo il 9 febbraio 1994, al n. 984, Mod. 1V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 10 febbraio 1994, al n. 1610 del Registro Particolare, i sigg. Giuseppe Bachini e Pietro Bachini, sopra generalizzati, rappresentati dal sig. Gorizio Ricci, nato a Canino il 16 settembre 1943, giusta procura speciale autenticata notaio Fortini del 18 gennaio 1994, rep. n. 9613, hanno venduto, ciascuno per i rispettivi diritti e congiuntamente per l'intero, ai sigg. Nicola Marziale, nato a Roma il 30 giugno 1956 e Luca Marziale, nato a Roma il 15 aprile 1965, i quali, indivisamente tra loro ed in ragione di metà ciascuno, hanno accettato ed acquistato il terreno, costituito dalla quota n. 614, distinto in catasto al foglio 52, particella 51 per la superficie di ha 01.39.30;

PRESO ATTO che, il sig. Nicola Marziale, con istanza del 16 luglio 2019, protocollo n. 5902, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Agostino Bachini, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 19 dicembre 1951, rep. n. 3134, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 52, particella 51 per la superficie di ha 01.39.30, costituente la quota n. 614, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione..

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

Allegato "A"

AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
P.L Rapporto con assegnatari e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Agostino Bachini, fu Andrea, nato a Canino il 1° luglio 1890;
Matricola: n. 71/B;

Contratto: del 19 dicembre 1951, rep. n. 3134;
Quota: n. 614, sita in Comune di Canino, località Musignano, di ha 01.39.30;
Dati Catastali: foglio 52, particella 51;
Confini: strada comunale di Corneto, quota 618, proprietà Ente, quota 615.

Il sig. Nicola Marziale, con istanza del 16 luglio 2019, protocollo n. 5902, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 614, sita in Comune di Canino, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 12 ottobre 2020, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione dalla quale si evince che, in relazione alle servitù apparenti, sul fondo si rileva servitù di scolo di acque meteoriche, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All. 1)

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 12 ottobre 2020

IL RELATORE
Eurosia Bonci